

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Bologna, 5 – 6 febbraio 2004

Rassegna della normativa dell'Unione Europea  
di interesse regionale

dicembre 2003 – gennaio 2004

Relatori:

Dott.ssa Luisa Geromet Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	Dott.ssa Gianna Di Danieli Direzione generale della Presidenza della Regione Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
---	--

## **Premessa**

La selezione è stata operata fra gli atti normativi emessi dalle istituzioni della Comunità Europea dal 1 dicembre 2003 al 31 gennaio 2004 o entrati in vigore nel medesimo periodo.

Si intendono segnalare gli atti normativi di interesse regionale in senso ampio e perciò comprendente sia gli atti che incidono direttamente sull'esercizio della potestà legislativa regionale, sia quelli che riguardano le politiche comunitarie alle quali le regioni partecipano.

Si è ritenuto di prendere in considerazioni anche atti normativi non vincolanti, dai quali sia però possibile desumere la posizione di un'istituzione comunitaria rispetto a determinate questioni rilevanti o alle sinergie fra diverse politiche comunitarie; si è ritenuto, inoltre, di segnalare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, del Tribunale di Primo grado e della Corte dei Conti della U.E.

Tale selezione è stata effettuata attingendo alle informazioni tratte dal sito dell'Unione Europea, dalle banche dati professionali sulla normativa comunitaria nonché dalla stampa economico finanziaria, al fine di evidenziare gli atti che per varie ragioni risultano di interesse regionale.

## Sommario

### Argomenti a carattere generale:

#### Accesso:

Relazione sull'attuazione dei principi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 30.1.2004 COM (2004) 45 definitivo

#### Governance:

- COM (2003) 770 definitivo del 12 dicembre 2003 - Relazione della Commissione "legiferare meglio 2003" ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità – undicesima relazione
- COM (2003) 623 definitivo del 24 ottobre 2003, Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla prima relazione sull'attuazione del quadro d'azione "Aggiornare e semplificare l'*acquis* comunitario"
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM/2003/0645 del 29 ottobre 2003 relativa al Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004

#### Integrazione e coesione economica:

- Direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

#### Parità uomo donna:

- Corte di giustizia dell'U.E. sentenza 7 gennaio 2004 sul procedimento C-117/01 "Art. 141 CE - Direttiva 75/117/CEE - parità di trattamento tra uomini e donne – esclusione di un convivente transessuale dal diritto ad una pensione di reversibilità la cui concessione è riservata al coniuge superstite – Discriminazione basata sul sesso"

#### Ambiente:

- Relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche COM/2003/0845 def
- Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
- Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane pag. 23

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PE-CONS 3697/2003 - C5-0629/2003 - 2001/0291(COD))...
- Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari del 21 novembre 2003
- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (10345/2/2003 - C5-0444/2003 - 2002/0185(COD) del 18 dicembre 2003
- Conclusioni del consiglio del 22 dicembre 2003 sul riesame della politica ambientale del 2003 (2004/C 8/04)
- Procedure di infrazione alla normativa comunitaria
- Corte di Giustizia dell'U.E. sentenza 13 gennaio 2004 (in procedimento C-453/00) informazione

### **Concorrenza:**

Proposta di direttiva per ridurre gli intralci burocratici che soffocano la competitività europea (Com 2004 2 final) del 13 gennaio 2004

### **Giustizia e affari interni:**

Corte di Giustizia dell'U.E. sentenza 13 gennaio 2004 (in procedimento C-453/00) Inter-pretazione del diritto comunitario – sentenze amministrative nazionali – riesame

### **Mercato interno:**

#### **appalti:**

- Reg. (CE) 2151/2003 del 16 dicembre 2003, Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2195/2002 del parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)
- Direttiva relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e Direttiva che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali

#### Occupazione e politica sociale

- Corte di giustizia dell'U.E sentenza 4 dicembre 2003 sul procedimento C 448/01 Direttiva 93/36/CE — Appalti pubblici di forniture — Nozione di offerta

economicamente più vantaggiosa — Criterio d'aggiudicazione che privilegia l'elettricità ottenuta da fonti di energia rinnovabili

**Ricerca e innovazione:**

- Libro bianco – Spazio: una nuova frontiera europea per un'Unione in espansione
- Piano di azione per attuare una politica spaziale europea dell'11 novembre 2003{SEC(2003)1249}

**Salute pubblica:**

**protezione dei lavoratori:**

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ennesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) COM/2004/0014 def. del 12 gennaio 2004

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Relazione sull'attuazione dei principi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 30.1.2004 COM(2004) 45 definitivo

**Istituzione emittente:** Commissione dell'Unione Europea

**Pubblicazione:** -

**Entrata in vigore:** -

**Destinatari:** Parlamento europeo, Consiglio e Commissione

**Materia:** diritto di accesso del pubblico ai documenti dell'UE

### Sintesi

Dal 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il **trattato** che istituisce la Comunità europea comprende un nuovo **articolo 255** che consacra **il principio del diritto d'accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.**

La portata, i limiti e le modalità d'esercizio di tale diritto sono state stabilite dal **regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio** del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, entrato in applicazione il 3 dicembre 2001. Tale regolamento istituisce un quadro giuridico comune per l'accesso ai documenti delle tre istituzioni in questione.

In vista dell'applicazione di tali norme comuni, ciascuna delle tre istituzioni ha adottato delle norme di attuazione che fanno parte del proprio regolamento interno.

Esse riguardano le modalità pratiche proprie a ciascuna istituzione nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dal regolamento.

Tale insieme di testi sostituisce le decisioni che le tre istituzioni avevano adottato in materia di accesso del pubblico ai propri documenti.

Il sistema comunitario di accesso ai documenti è simile ai sistemi di accesso ai documenti o all'informazione in vigore nella maggior parte dei paesi dotati di una legislazione in materia. E' simile anche alla raccomandazione del Consiglio d'Europa e alla Convenzione di Århus. Esso è caratterizzato da un ampio campo d'applicazione e da un numero limitato di eccezioni al diritto di accesso.

Esso si basa sul principio secondo cui sono accessibili tutti i documenti tranne quando la loro divulgazione potrebbe nuocere a un interesse pubblico o privato, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- *diritto di accesso generale e incondizionato*: il diritto di accesso è concesso a tutte le persone fisiche o giuridiche senza bisogno di giustificare la richiesta.
- *ampia definizione del concetto di documento*: la definizione di «documento» copre tutte le informazioni conservate sotto qualsiasi forma: carta, supporto elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva.
- *principio del pregiudizio*: Nessuna categoria di documenti è esclusa dal diritto di accesso, neanche i documenti classificati. Il rifiuto di divulgare un documento deve essere motivato sulla base dell'analisi del pregiudizio che la sua divulgazione arrecherebbe a uno degli interessi pubblici o privati espressamente menzionati nel regolamento.
- *via del ricorso amministrativo*: qualsiasi decisione che rifiuti, anche parzialmente, l'accesso a un documento può costituire l'oggetto di un ricorso amministrativo presso l'istituzione interessata. In seguito a tale domanda di conferma, l'istituzione è tenuta a riesaminare la domanda di accesso. Tutte le conferme del rifiuto devono essere opportunamente motivate e possono essere oggetto di un ricorso giudiziario o di una denuncia al Mediatore europeo.

Il **regolamento 1049/2001** ha introdotto un determinato numero d'**innovazioni** che hanno sensibilmente ampliato il diritto d'accesso:

- *Soppressione della norma dell'autore*: il diritto d'accesso è stato esteso a tutti i documenti in possesso delle istituzioni interessate, compresi i documenti provenienti da terzi.
- *Adeguamento del regime delle eccezioni*: è stata aggiunta un'eccezione specifica relativa alla difesa e alle questioni militari e tali documenti rientrano ora nel campo di applicazione. Un'altra eccezione specifica concerne i *pareri giuridici*; non si tratta di un'estensione del regime delle eccezioni, ma del recepimento della giurisprudenza in materia (che li considera oggetto di accesso).
- *Equilibrio degli interessi*: il regolamento prevede che la tutela di determinati interessi debba essere valutata in relazione con l'interesse pubblico della divulgazione dei documenti. Se l'interesse pubblico della divulgazione è preponderante, il documento sarà reso accessibile, nonostante l'applicabilità di un'eccezione al diritto d'accesso.
- *Registri e accesso diretto ai documenti*: ogni istituzione deve istituire un registro pubblico di documenti, consultabile su Internet. Inoltre, il regolamento si pone l'obiettivo di rendere i documenti, nella misura del possibile, direttamente accessibili in forma elettronica.
- *Accesso parziale*: Tale principio derivato dalla giurisprudenza fa ora parte del regolamento (articolo 4, paragrafo 6). Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate, tranne che nei casi in cui la selezione dei brani da divulgare costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al valore dell'informazione contenuta in tali brani.

- *Riduzione dei tempi per le risposte*: Il termine per le risposte che prima era di un mese è stato ridotto a 15 giorni lavorativi con una possibilità di proroga di altri 15 giorni lavorativi, in casi debitamente giustificati.

**Dal 3 dicembre 2001 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione applicano il regolamento n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti in loro possesso.**

Ciascuna delle tre istituzioni ha pubblicato, conformemente alle disposizioni del regolamento (articolo 17, paragrafo 1), una prima relazione annuale relativa all'applicazione del regolamento stesso:

- Nota del Segretario generale del Parlamento europeo all'Ufficio del 23 gennaio 2003, rif. PE 324.892/BUR;
- Relazione del Consiglio del 31 marzo 2003, rif. 7957/03;
- Relazione della Commissione del 29 marzo 2003, rif. COM(2003) 216 def.

Il regolamento prevede che la Commissione proceda, **entro il 31 gennaio 2004**, a una **valutazione dell'attuazione dei principi del regolamento** e formuli raccomandazioni in materia (articolo 17, paragrafo 2).

Con la relazione in oggetto viene, dunque, data risposta a quest'ultima disposizione del regolamento.

L'obiettivo è quello di cercare di effettuare una prima valutazione qualitativa dell'applicazione del regolamento 1049/2001 alla luce dei principi della politica di trasparenza delle istituzioni comunitarie.

Dalle relazioni annuali sopra citate risulta che nel 2002 il numero delle domande è raddoppiato rispetto all'anno precedente in cui le istituzioni applicavano il vecchio sistema di accesso ai documenti. I dati provvisori relativi al 2003 fanno nuovamente riscontrare un aumento considerevole delle domande. Il numero dei documenti resi direttamente accessibili è in costante aumento. Si assiste, pertanto, ad una crescita considerevole del numero dei documenti messi a disposizione del pubblico.

Le relazioni annuali del Parlamento, del Consiglio e della Commissione contengono dati statistici relativi al profilo professionale di coloro che si sono avvalsi del diritto di accesso ai documenti nel 2002. Da tali dati si evince che i cittadini che esercitano tale diritto appartengono per la maggior parte ad ambienti specifici. Le domande provengono, infatti, generalmente dal settore accademico (ai fini di ricerche) o dai settori professionali (come le lobby finalizzate ad influire sulle decisioni o gli avvocati che vogliono recepire informazioni al fine di meglio difendere i loro clienti).

Ci si chiede comunque se da tale crescita si possa evincere che il regolamento 1049/2001 ha permesso di realizzare l'obiettivo di offrire al pubblico l'accesso più ampio possibile ai documenti in possesso delle istituzioni comunitarie.

Il documento in esame si propone di rispondere a tale interrogativo sulla base di un'analisi dettagliata del modo in cui ciascuna delle tre istituzioni in questione ha applicato le disposizioni del regolamento n. 1049/2001. Tale analisi si fonda principalmente sull'esperienza pratica dei servizi competenti all'interno delle tre

amministrazioni. E' infatti ancora troppo presto per valutare il regolamento alla luce della giurisprudenza e delle decisioni del Mediatore europeo.

Nella relazione si evidenzia, infatti, che due anni dopo l'inizio dell'applicazione del regolamento, il tribunale di primo grado ha emesso una sola sentenza (Sentenza del 17.9.2003 nella causa T-76/02 Messina) e il Mediatore ha archiviato 11 denunce (6 denunce contro il Consiglio e 5 denunce contro la Commissione).

Sulla base dell'analisi dell'applicazione del regolamento e delle conclusioni che se ne possono trarre in questa fase, il documento evidenzia come potrebbero, comunque, essere realizzate a breve termine una prima serie di azioni al fine di consolidare il diritto di accesso del pubblico e di integrarlo meglio in una politica di informazione del pubblico.

In particolare viene raccomandato:

- di adeguare le norme di accesso a quelle del regolamento 1049/2001;
- di estendere il diritto di accesso a tutte le persone fisiche o giuridiche a prescindere dalla nazionalità e dalla residenza;
- di provvedere all'elaborazione dei registri e all'accesso diretto ai documenti promuovendo uno studio al fine di verificare la fattibilità di un'estensione della copertura dei registri della Commissione ad altre categorie di documenti;
- di provvedere all'elaborazione di altri strumenti di informazione;
- di garantire il rafforzamento della cooperazione interistituzionale;
- di provvedere alla formazione adeguata dei responsabili dell'accesso ai documenti delle agenzie e delle altre istituzioni.

Quali azioni a più lungo termine vengono infine raccomandate le seguenti:

- censimento dei settori in cui mancano norme di accesso specifiche;
- esame della necessità o dell'opportunità di modificare il regolamento 1049/2001

La relazione ribadisce che tale esame diventerà utile non appena si sarà sviluppata una giurisprudenza significativa, sarà stata acquisita esperienza nell'applicazione della convenzione di Århus da parte delle istituzioni ed organi comunitari e sarà in corso il processo di ratifica del trattato costituzionale. Se, al termine di tale esame, risulterà indispensabile una revisione del regolamento, si sottolinea come sarebbe opportuno che un ampio dibattito pubblico precedesse la presentazione di una proposta di revisione.

## Normativa comunitaria

**Istituzione emittente:** Commissione delle Comunità europee

**Tipo di atto e data:** COM(2003)770 definitivo del 12 dicembre 2003 Relazione della Commissione "legiferare meglio 2003" ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità – undicesima relazione.

**Pubblicazione:** reperibile su banca dati  
[http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search\\_lip.html](http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_lip.html)

**Entrata in vigore:** --

**Destinatari:** Consiglio europeo

**Materia:** "governance" europea

### SINTESI

L'Unione europea assume quale sfida permanente il miglioramento delle procedure legislative. Tale sfida richiede che si intraprendano azioni che si completano e rafforzano a vicenda quali il **rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità** e l'impegno a garantire la **qualità e l'accessibilità della legislazione dell'Unione**.

Dal dicembre del 1992 la Commissione è tenuta a presentare una relazione annuale al Consiglio europeo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, definiti dall'articolo 5 del trattato CE.

Questa undicesima relazione sul tema "legiferare meglio" tiene conto degli sviluppi intervenuti e pone l'accento, in particolare, sul notevole impegno dell'Unione nel 2003 sul fronte di una "migliore regolamentazione".

La relazione è divisa in due parti:

- 1) la prima parte** è dedicata al quadro generale finalizzato a una **migliore regolamentazione** con la verifica dell'attuazione, nel 2003, del piano d'azione della Commissione denominato "Semplificare e migliorare la regolamentazione", COM (2002) 278 del 5 giugno 2002, nonché dell'evoluzione compiuta dalle istituzioni con l'adozione dell'accordo interistituzionale (AII) "Legiferare meglio" fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. L'iter di entrambe queste iniziative si è concluso positivamente. Ora l'Unione dispone di una politica complessiva volta a garantire un corpus normativo chiaro, aggiornato ed efficace, a beneficio - in ultima analisi - dei cittadini e degli operatori. La prima parte si sofferma essenzialmente sulle seguenti parti:

- principali iniziative della Commissione in materia di **valutazione d'impatto**, raccolta e utilizzazione dei **pareri degli esperti e consultazioni pubbliche**;
- **scelta degli strumenti** per il perseguimento degli obiettivi del trattato e l'attuazione delle politiche comunitarie (coregolamentazione e l'autoregolamentazione);
- verifica dell'ambiziosa "azione quadro" denominata "**aggiornare e semplificare l'acquis comunitario**", dalla quale sono emersi risultati disomogenei ma non insoddisfacenti (sono in corso significativi miglioramenti per quanto attiene all'accessibilità della legislazione comunitaria anche se sono stati individuati punti deboli nell'attuazione delle azioni intese a ridurre il volume della legislazione comunitaria quali la codificazione ed eliminazione della legislazione obsoleta);
- **rafforzamento dei controlli sul recepimento della legislazione comunitaria** (la Commissione ha attuato, tra quelle in programma, varie azioni per migliorare il recepimento e sta preparando nuove procedure il cui obiettivo è quello di rendere più rapido l'esame dei ricorsi);

**2) La seconda parte della relazione si concentra sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nel 2003.**

La Commissione ritiene soddisfacente l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nel corso del 2003, sia per il numero limitato di cause davanti alla Corte di giustizia per una presunta violazione di questi principi e la corrispondente assenza di sentenze di condanna dell'Unione, sia per il fatto che nel 2003, nonostante il notevole incremento delle attribuzioni dell'Unione, siano state presentate meno di 400 proposte legislative (la metà rispetto al dato del 1990) e ciò è indice dell'applicazione dei suindicati principi.

Al relazione contiene seguenti allegati:

- allegato 1: Attività legislativa nel 2003;
- allegato 2: Consultazioni pubbliche nel 2003;
- allegato 3: Valutazione d'impatto estesa;
- allegato 4: Nuovi orientamenti sulla raccolta e sull'utilizzo dei pareri degli esperti;
- allegato 5: Aggiornamento e semplificazione dell'acquis comunitario;
- allegato 6: Qualità redazionale.

## Normativa comunitaria

**Istituzione emittente:** Commissione delle Comunità europee

**Tipo di atto e data:** COM(2003) 623 definitivo del 24 ottobre 2003, Comunicazione al Parlamento europeo sulla prima relazione sull'attuazione del quadro d'azione "Aggiornare e semplificare l'*acquis* comunitario"

**Pubblicazione:** reperibile su [http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search\\_lip.html](http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_lip.html)

**Entrata in vigore:** --

**Destinatari:** il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle Regioni

**Materia:** "governance" europea

### SINTESI

La presente comunicazione è la prima relazione intermedia sull'attuazione del quadro d'azione "Aggiornare e semplificare l'*acquis* comunitario", presentato nel febbraio 2003 e realizza una delle azioni previste dal piano "Legiferare meglio" del giugno 2002, al fine di garantire che il diritto comunitario derivato sia chiaro, comprensibile, aggiornato e accessibile.

Il quadro d'azione, inoltre, coltiva l'obiettivo di migliorare il contesto normativo in cui operano le imprese allo scopo di potenziare la competitività, secondo quanto stabilito dalla strategia di Lisbona.

La relazione afferma che le principali azioni dirette a ridurre il volume della legislazione, a semplificarla e a renderla più accessibile e logica procedono a buon ritmo, sulla base del quadro d'azione presentato nel febbraio 2003, nonché di precedenti iniziative.

L'analisi riguarda gli obiettivi e i risultati nelle seguenti attività:

- semplificare l'*acquis*;
- aggiornare e ridurre il volume dell'*acquis* (consolidamento, codificazione, abrogazione e dichiarazione di obsolescenza);
- organizzazione e presentazione dell'*acquis*;
- attuazione trasparente ed efficace

La Commissione riferisce inoltre sugli ostacoli significativi incontrati nell'attuazione delle azioni citate, in particolare per quanto concerne il lavoro di semplificazione e di codificazione.

Il quadro d'azione del febbraio 2003<sup>1</sup> ha dato inizio, per la prima volta nella storia della Comunità, a una strategia globale relativa all'adeguamento del corpus legislativo comunitario. Tale iniziativa, che si aggiunge all'ampia gamma delle altre iniziative contenute nel piano d'azione della Commissione per il 2002 in materia di migliore regolamentazione, ha l'obiettivo di garantire che il corpus legislativo sia chiaro, aggiornato ed efficace a beneficio dei cittadini.

Questa prima relazione intermedia, che sarà seguita da due relazioni, nell'aprile 2004 e entro la fine del 2004.

Si segnalano, quali esempi di semplificazione sono costituite dalla seguenti **proposte di codificazione:**

- **direttiva** del Parlamento e del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da certe **sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico** della Comunità;
- **direttiva** del Parlamento e del Consiglio relativa ai **rifiuti**.

La codificazione va effettuata nel rispetto del normale iter legislativo; la nuova direttiva sostituisce le varie direttiva precedenti che essa incorpora (preservando totalmente la sostanza degli atti oggetto di codificazione) e che vengono riunite apportando unicamente le modifiche formali necessarie all'opera di codificazione.

---

<sup>1</sup> La scheda sul quadro d'azione 2003 è contenuta nella Rassegna sulla normativa dell'Unione europea di interesse regionale, relativa ai mesi di febbraio e marzo 2003, [www.consiglio.regione.toscana.it/oli](http://www.consiglio.regione.toscana.it/oli)

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM/2003/0645 del 29 ottobre 2003 relativa al Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004.

**Istituzione emittente:** Commissione dell'Unione Europea

**Pubblicazione:** [http://europa.eu.int/comm/off/work\\_programme/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/off/work_programme/index_it.htm)

**Entrata in vigore:** -

**Destinatari:** Consiglio e Parlamento Europeo

**Materia:** Scienza, informazione, istruzione e cultura - Diffusione dell'informazione

### Sintesi

Con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM/2003/0645 def è stato approvato il **Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004**.

Il Programma legislativo e di lavoro della Commissione Prodi si riferisce a un anno di importanti cambiamenti per l'Unione europea:

- Il 1° maggio 2004, dieci nuovi Stati membri entreranno nell'Unione. Poco dopo, i capi di Stato e di governo dell'Unione allargata firmeranno un nuovo Trattato costituzionale.
- Nel giugno 2004, i cittadini di tutta l'UE voteranno alle elezioni per il Parlamento europeo.
- Il 1° novembre 2004 entrerà in funzione la nuova Commissione.

Il 2004 è destinato ad essere tutt'altro che un anno normale per la programmazione delle istituzioni dell'UE e, quindi, il Programma legislativo e di lavoro per il 2004 è volutamente molto più concentrato che negli anni precedenti.

La Commissione ha rivisto le iniziative fondamentali presentate nella Strategia politica annuale e le ha ridotte a quanto assolutamente necessario e fattibile nel 2004.

L'obiettivo principale del Programma legislativo e di lavoro è stato concentrarsi sulle priorità della Commissione e presentarne le principali nuove proposte per il 2004 insieme a un limitato numero di proposte importanti riprese dal 2003 (e contenute nell'allegato 1), nonché finalizzare la scelta di proposte che richiedono una valutazione d'impatto estesa (allegato 2).

Il programma fornisce anche una valutazione preliminare dei progressi finora compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi strategici della Commissione Prodi (nell'allegato 3), e sottolinea la necessità che vi sia un seguito legislativo da parte

del Consiglio e del Parlamento europeo alle proposte già presentate dalla Commissione.

Vengono individuate, inoltre, ulteriori attività relative alla semplificazione e codificazione dell'acquis comunitario (allegato 5).

Per quanto riguarda i contenuti del Programma, deve essere ricordato che il 5 marzo 2003, la Commissione ha adottato la propria Strategia politica annuale per il 2004, individuando nell'**adesione di dieci nuovi Stati membri** la priorità centrale per il 2004, affiancata da due priorità interconnesse, vale a dire la **stabilità e la crescita sostenibile**.

In particolare le priorità della commissione per il 2004 risultano confermare le priorità politiche definite nella Strategia politica annuale per il 2004:

- adesione di dieci nuovi Stati membri;
- stabilità;
- crescita sostenibile.

La Commissione invita le altre istituzioni comunitarie a prendere in considerazione queste priorità, le principali iniziative, le proposte legislative e le misure non legislative nella loro programmazione per il 2004, confermando di essere pronta a collaborare con esse per trattare queste priorità attraverso una programmazione congiunta.

Come spiegato nell'introduzione, la Commissione ha rivisto le iniziative fondamentali presentate nella Strategia politica annuale e le ha ridotte a quanto assolutamente necessario e fattibile nel 2004.

In particolare, per quanto riguarda le iniziative fondamentali relative al completamento delle adesioni del 2004, si prevede di:

1. adattare i programmi esistenti tenendo conto dell'adesione dei nuovi Stati membri.
2. applicare e controllare l'applicazione del diritto comunitario nei nuovi Stati membri, comprendendo:
  - attuazione dell'acquis, in particolare in settori quali la sicurezza alimentare, l'agricoltura, l'ambiente, l'unione doganale, il mercato interno, la giustizia e gli affari interni, la sicurezza marittima;
  - attuazione del sistema Schengen e sorveglianza sull'attuazione dell'acquis sui controlli alle frontiere esterne da parte dei nuovi Stati membri;
  - far sì che i livelli di sicurezza nucleare dei nuovi Stati membri siano elevati quanto quelli degli attuali Stati membri.

Le iniziative fondamentali relative alla crescita sostenibile comprendono, invece:

1. accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia UE di Lisbona, con particolare attenzione per la revisione della strategia e le misure necessarie a stimolare crescita, concorrenzialità e occupazione, compreso l'investimento nelle reti e nella conoscenza, in un quadro sostenibile:

- relazione di primavera al Consiglio europeo con la valutazione dei progressi ottenuti e l'individuazione dei problemi che richiedono un intervento urgente;
2. preparare le prossime fasi della Strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile, compresi:
- il riesame della dimensione politica interna ed esterna della Strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 e il seguito del vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile;
  - l'attuazione delle iniziative europee sull'acqua e l'energia annunciate a Johannesburg;
  - contributi settoriali alla crescita sostenibile

Infine, per quanto riguarda **l'analisi d'impatto estesa delle proposte selezionate**, deve essere ricordato che la comunicazione della Commissione del 5 giugno 2002 sulla valutazione d'impatto ha introdotto una nuova procedura integrata per la valutazione d'impatto di tutte le principali iniziative dell'istituzione, vale a dire quelle presentate nella Strategia politica annuale e nel Programma legislativo e di lavoro di ogni anno. L'obiettivo della nuova procedura è migliorare la qualità e coerenza del processo di elaborazione delle politiche e aumentare la trasparenza e la comunicazione verso i cittadini europei quanto all'impatto previsto della legislazione e delle iniziative in senso ampio adottate dall'Europa.

La selezione delle proposte per la valutazione d'impatto estesa fa parte del ciclo di programmazione e pianificazione della Commissione. Sulla base di una valutazione d'impatto preliminare la Commissione decide, nella Strategia politica annuale o nel suo Programma legislativo e di lavoro annuale, quali proposte debbano essere sottoposte a una valutazione d'impatto estesa

Fra le proposte che possono essere selezionate vi sono: a) proposte che rappresentano fasi iniziali delle decisioni strategiche sulle possibili opzioni, come le comunicazioni che definiscono una politica, una strategia o una linea d'azione particolare, b) proposte legislative.

La valutazione d'impatto estesa si concentra sulle conseguenze economiche, sociali, ambientali e normative di una proposta. Inoltre, essa comprende un'analisi della sussidiarietà e della proporzionalità. Infine, un processo di valutazione d'impatto estesa comporta di solito la consultazione di soggetti interessati e di esperti del ramo secondo le norme minime della Commissione in materia di consultazione.

Il 2004 è il primo anno di piena attuazione della nuova procedura di valutazione d'impatto.

Nell'elenco iniziale, contenuto nella Strategia politica annuale, delle proposte da sottoporre a valutazione d'impatto estesa nel 2004, è stato individuato un certo numero di proposte. La maggior parte di queste è stata confermata, e ne sono state aggiunte molte per arrivare all'elenco finale di proposte selezionate ai fini della valutazione d'impatto estesa in questo Programma di lavoro. Le proposte rappresentano iniziative provenienti da un'ampia gamma di settori all'insegna delle tre priorità per il 2004.

Per motivi di trasparenza, le valutazioni d'impatto preliminari sulle principali proposte nuove saranno rese pubbliche in seguito all'adozione del Programma legislativo e di lavoro, mentre le relazioni sulle valutazioni d'impatto estese saranno rese disponibili alle altre istituzioni e al grande pubblico una volta che la Commissione abbia adottato le relative proposte.

Il Programma legislativo e di lavoro e le valutazioni d'impatto preliminari si trovano al seguente indirizzo Internet della Commissione:

**[http://europa.eu.int/comm/off/work\\_programme/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/off/work_programme/index_it.htm)**

## Normativa comunitaria

**Istituzione emittente:** consiglio

**Tipo di atto e data:** Direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

**Pubblicazione:** Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE) 16/44 del 23 novembre 2004

**Entrata in vigore:** il 23 novembre 2004, giorno della pubblicazione sulla GUCE

**Destinatari:** Stati membri (con l'eccezione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca)

**Termine:** 23 gennaio 2006

**Materia:** integrazione e coesione economica

### SINTESI

La Direttiva all'esame intende progredire nella direzione dell'integrazione sociale ed economica riconoscendo lo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Il possesso di tale status dovrà garantire ai soggetti beneficiari la titolarità di importanti diritti di carattere sociale.

La direttiva all'esame ha lo scopo di stabilire:

- 1) le norme sul **conferimento** e sulla **revoca** dello **status di soggiornante di lungo periodo** concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui **diritti connessi**;
- 2) le norme sul soggiorno di cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo.

L'articolo 11 della Direttiva riconosce al soggiornante di lungo periodo lo stesso trattamento ai cittadini nazionali per quanto riguarda:

a) l'esercizio di un'attività lavorativa o autonoma (purché non implichi l'esercizio di pubblici poteri), nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e retribuzione;

b) **l'istruzione e le formazione professionale** (compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale);

c) il riconoscimento di diplomi, certificati e titoli professionali secondo il diritto nazionale;

d) le **prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale** secondo le procedure nazionali applicabili;

- e) le **agevolazioni fiscali**;
- f) **l'accesso a beni e servizi** a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento dei un alloggio;
- g) la libertà di associazione , adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia ordine pubblico e pubblica sicurezza;
- h) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza.

Anche se si ritiene che rientri nella potestà legislativa statale la disciplina attuativa di gran parte della Direttiva all'esame, appare tuttavia rilevante il ruolo che dovranno avere le Regioni nell'ambito dei diritti riconosciuti al soggiornante di lungo periodo nelle materie di potestà legislativa regionale (concorrente o esclusiva).

## Giurisprudenza comunitaria

**Autorità giudiziaria emittente:** Corte di giustizia dell'U.E.

**Tipo di atto e data:** sentenza 7 gennaio 2004 sul procedimento C-117/01

**Pubblicazione:** il testo delle sentenze della Corte, del Tribunale e delle conclusioni degli avvocati generali è tratto dal sito <http://curia.eu.int/it/content/juris/index.htm> e può essere successivamente modificato; il loro testo definitivo è pubblicato nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado".

**Procedura:** pronuncia in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 Trattato CE

**Norme di riferimento:** articolo 141 CE e direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio di parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e femminile.

**Materia:** parità di trattamento tra uomini e donne

### SINTESI

"Art. 141 CE - direttiva 75/117/CEE - parità di trattamento tra uomini e donne – esclusione di un convivente transessuale dal diritto ad una pensione di reversibilità la cui concessione è riservata al coniuge superstite – Discriminazione basata sul sesso"

Con ordinanza del 14 dicembre 2000 la Court of Appeal (England and Wales)(Civil Division) (Corte d'appello civile d'Inghilterra e del Galles) ha sottoposto alla corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 234 CE, la questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'articolo 141 CE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio di parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e femminile. La suindicata questione è stata sollevata nell'ambito della controversia insorta tra la sig.ra K.B., (iscritta al regime pensionistico del National Health Service) da un lato e l'ufficio pensioni del predetto servizio (insieme al Ministero della sanità) dall'altro, per il rifiuto di queste autorità di riconoscere una pensione di reversibilità al convivente della signora, convivente di sesso femminile alla nascita (e come tale registrata all'anagrafe pubblica), ma che aveva effettuato un'operazione di cambio di sesso.

La **questione pregiudiziale** verte sul fatto se l'esclusione del convivente transessuale (una persona originariamente di sesso femminile) di una donna iscritta al National Health Service Pension Scheme (regime pensionistico del servizio sanitario britannico), in forza del quale le prestazioni per persone a carico

spettano solo al vedovo, costituisca una discriminazione basata sul sesso, vietata dall'articolo 141 CE e dalla Direttiva 74/117/CEE.

La Corte ritiene innanzitutto che la pensione di reversibilità versata nell'ambito del regime previdenziale di categoria del caso all'esame, ancorché diretta a soggetto diverso dal lavoratore (cioè al coniuge superstite di quest'ultimo) rientri nella disciplina derivante da dall'articolo 141 CE e dalla Direttiva 74/117/CEE, rientra nel concetto di retribuzione, traendo origine dall'attività lavorativa svolta.

La Corte osserva poi che in base al regime nell'ordinamento inglese il beneficio della reversibilità della pensione è riservato al coniuge del lavoratore che sia tale per effetto di un matrimonio legalmente riconosciuto.

Nel medesimo ordinamento il matrimonio può avvenire solo tra persone di sesso diverso e una persona che abbia effettuato un'operazione di cambiamento di sesso non può mutare l'indicazione anagrafica del sesso e non può quindi contrarre matrimonio.

La Corte ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato che l'impossibilità per un transessuale di contrarre matrimonio con un persona del sesso al quale egli apparteneva prima dell'operazione di cambiamento di sesso, impossibilità dipendente dal fatto che la normativa non ammette il riconoscimento giuridico della nuova identità sessuale, costituisce una violazione del suo diritto di contrarre matrimonio ai sensi dell'articolo 12 della Carta europea dei diritti dell'uomo (si veda Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze 11 luglio 2002, Christine Goodwin/Regno Unito e I./ Regno Unito).

La Corte conclude pertanto ritenendo che la legislazione del Regno Unito che impedisce in un caso come quello all'esame, in violazione della citata Convenzione dei diritti dell'uomo, che dei soggetti possano contrarre matrimonio e quindi realizzare la condizione per beneficiare della pensione di reversibilità, viola l'articolo 141 CE.

Spetta pertanto al giudice nazionale verificare se nel caso all'esame si possa invocare l'articolo 141 CE affinché si riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente di una pensione di reversibilità.

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche COM/2003/0845 def

**Istituzione emittente:** Commissione dell'Unione Europea

**Pubblicazione:** reperibile su banca dati  
[http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search\\_lip.html](http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_lip.html)

**Entrata in vigore:** -

**Destinatari:** Parlamento europeo, Consiglio , Stati membri

**Materia:** Ambiente - Territorio, ambiente e risorse naturali - Conservazione della fauna e della flora biotopo; protezione dell'ambiente; protezione della fauna; protezione della flora; specie protetta; applicazione del diritto comunitario.

## Sintesi

Nel 1998 l'Unione Europea ha approvato una strategia per la biodiversità che ha riconosciuto il ruolo guida della Comunità nel promuovere gli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica ed ha predisposto il quadro nel quale le politiche e gli strumenti della Comunità contribuiscono a tale scopo.

La strategia ha fissato obiettivi in vari campi politici, il primo dei quali è la conservazione delle risorse naturali. Due obiettivi fondamentali sono la piena attuazione della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli (rispettivamente 92/43/CEE e 79/409/CEE), e il sostegno alla costituzione di reti di aree designate in particolare per la rete dell'UE Natura 2000.

Al Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001, i capi di Stato e di governo dell'UE si sono posti l'ambizioso obiettivo di arrestare il declino della biodiversità entro il 2010. I mezzi per raggiungere tale obiettivo sono stati elaborati nel Sesto piano d'azione per l'ambiente sottoscritto dal Consiglio e dal Parlamento nel luglio 2002. A livello globale, il vertice mondiale di Johannesburg sull'attuazione di un piano di sviluppo sostenibile auspica una significativa riduzione dell'attuale tasso di perdita di biodiversità entro il 2010. L'UE sta lavorando con l'EEA per mettere a punto una serie di indicatori sulla base dei quali monitorare i progressi verso l'obiettivo del 2010. La raccolta e l'elaborazione di informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli contribuiranno in modo sostanziale al monitoraggio dei progressi per l'attuazione della biodiversità in base alla serie più ampia di indicatori che si stanno ora mettendo a punto.

Questa relazione fornisce una **panoramica completa dei progressi compiuti**. Sebbene ci siano stati gravi ritardi nell'attuazione, recentemente sono stati fatti progressi per quanto riguarda i requisiti in tema di protezione dell'ambiente di cui alla direttiva. Meno positiva è invece la situazione che riguarda le misure a protezione delle specie e la relazione indica chiaramente la necessità di dare più priorità a quest'area.

L'articolo 17 della direttiva Habitat individua la procedura per le relazioni sui progressi nell'attuazione della stessa: gli Stati membri elaborano relazioni sull'attuazione ogni sei anni a partire dalla data in cui la direttiva è entrata in vigore (con la prima relazione che riguardava il periodo dal giugno 1994 al maggio 2000).

L'articolo 17 della direttiva precisa tempi, contenuto, redazione e diffusione di una versione globale di queste relazioni nazionali: esse devono contenere, in particolare, informazioni sull'attuazione delle misure prese in base alla direttiva, oltre a una valutazione dell'impatto di queste misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturale di cui all'allegato I e delle specie dell'allegato II.

La Commissione europea elabora una "relazione globale" sulla base delle relazioni nazionali che comprende una valutazione dei progressi ottenuti e, segnatamente, del contributo dato da Natura 2000 al conseguimento di "uno stato di conservazione soddisfacente" degli habitat e degli habitat di specie. Le relazioni nazionali includono i principali esiti delle attività di sorveglianza prescritte dall'articolo 11 della direttiva, e le informazioni debbono essere collazionate (o collazionabili) onde fornire delle valutazioni sullo stato di conservazione di tutti gli habitat e di tutte le specie di interesse comunitario.

La relazione globale è sottoposta al comitato Habitat ed, entro due anni dal ricevimento delle relazioni di tutti gli Stati membri, è pubblicata dalla Commissione. La Commissione trasmette poi la relazione agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE e la rende disponibile al pubblico.

Il documento in esame è suddiviso in due parti principali:

- Parte I – relazione di sintesi sull'insieme dei progressi compiuti
- Parte II – riassunto delle relazioni nazionali

La parte I contiene la principale valutazione dei progressi compiuti, in particolare in relazione a Natura 2000, nel periodo 1994-2000 ed include anche la giurisprudenza pertinente. La principale analisi dell'attuazione da parte degli Stati membri è fornita nella sezione 4, in base alle relazioni ufficiali nazionali integrata dalle informazioni ufficiali disponibili. Le principali conclusioni e raccomandazioni sono reperibili nella sezione 5, e hanno l'intento di rafforzare ulteriormente il processo di attuazione qualora necessario.

Nella parte II sono presentate sezioni separate che esaminano e valutano l'attuazione della direttiva in ciascuno dei 15 Stati membri. Le sezioni seguono una struttura comune, volta a identificare le misure fondamentali prese in virtù della direttiva e l'impatto di tali misure sullo stato di conservazione di habitat e specie.

## **Normativa comunitaria**

**Tipo di atto e data:** Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

**Istituzione emittente:** Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione Europea

**Pubblicazione:** Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31 dicembre 2003, pag. 97 - 105

**Entrata in vigore:** termine di recepimento 1° luglio 2005

**Destinatari:** Stati membri

**Materia:** Politica sociale - Condizioni di lavoro - **Sicurezza dei lavoratori** –

**Ambiente** - Inquinamento e perturbazioni ambientali - Sostanze chimiche, rischi industriali e biotecnologia; sanità pubblica; norma di sicurezza; sostanza pericolosa; rischio industriale; scambio d'informazioni; prevenzione dei rischi

## **Sintesi**

Il 31 dicembre 2003 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee la Direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

La direttiva 96/82/CE (cd. Seveso II) ha per obiettivo la prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.

Alla luce dei recenti incidenti industriali (tra cui il versamento di cianuro che ha causato l'inquinamento del Danubio dopo l'incidente di Baia Mare, in Romania, del gennaio 2000; l'incidente di materiale pirotecnico avvenuto a Enschede, nei Paesi Bassi, nel maggio 2000; l'esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti avvenuta a Tolosa nel settembre 2001) e degli studi sulle sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente effettuati dalla Commissione su richiesta del Consiglio, è parso opportuno ampliare il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE.

In particolare le comunicazioni della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie e sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea avevano sottolineato la necessità di estendere il campo di applicazione della

direttiva 96/82/CE onde contemplare i rischi derivanti dalle attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria.

Studi effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri avevano evidenziato la necessità dell'aggiunta di nuove sostanze, associate ad opportune quantità limite, all'elenco delle sostanze cancerogene, nonché la necessità di una sensibile riduzione delle quantità limite previste per le sostanze pericolose per l'ambiente di cui alla direttiva 96/82/CE.

L'idea di cambiare la cosiddetta Seveso II comunque risale ad oltre un anno fa, quando la Commissione europea metteva a punto la prima proposta di direttiva per porre fine al pericolo di incidenti di enorme portata già verificatisi in Europa.

Fra le novità più significative contenute nella nuova direttiva si evidenziano:

- l'informazione ai cittadini sulle zone suscettibili di essere colpite da un incidente industriale, prevedendo che le piante o le descrizioni di tali aree siano incluse nei rapporti di sicurezza forniti dagli operatori di impianti pericolosi.
- la necessità che i piani di emergenza interni siano elaborati con il personale che lavora nello stabilimento;
- l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea ad ogni persona e ad ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante;
- l'obbligo per la Commissione di elaborare entro il 31 dicembre 2006 in stretta collaborazione con gli Stati membri, orientamenti che definiscono una base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva e le zone circostanti;
- la necessità che vengano stabiliti alcuni obblighi sulla formazione del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione, compreso il personale delle imprese subappaltatrici a lungo termine.

## **Normativa comunitaria**

**Tipo di atto e data:** Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

**Istituzione emittente:** Consiglio dell'Unione Europea

**Pubblicazione:** Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31 dicembre 2003, pag. 57-64

**Entrata in vigore:** termine di recepimento 31 dicembre 2005

**Destinatari:** Stati membri

**Materia:** Ambiente - Inquinamento e perturbazioni ambientali - Sicurezza nucleare e residui radioattivi - Condizioni di lavoro - Sicurezza dei lavoratori - sicurezza nucleare; sostanza radioattiva; radioattività; radioprotezione; incidente nucleare; prevenzione dei rischi

### **Sintesi**

La direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003 è stata emanata al fine di prevenire l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a radiazioni ionizzanti derivanti da un controllo inadeguato delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, nonché al fine di armonizzare i controlli esistenti negli Stati comunitari, con prescrizioni tali da garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo.

Il punto di partenza è, dunque, la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, ed il cui articolo 4, paragrafo 1, lettera e) sottopone ad autorizzazione preventiva determinate pratiche, tra cui l'impiego di sorgenti radioattive per la radiografia industriale o il trattamento di prodotti o la ricerca o l'esposizione di persone a fini terapeutici.

La nuova direttiva riconosce l'opportunità di estendere questo obbligo a tutte le pratiche concernenti sorgenti radioattive ad alta attività, al fine di ridurre ulteriormente la probabilità di incidenti dovuti a tali sorgenti.

Le spedizioni di sorgenti sigillate tra gli Stati membri sono, inoltre, soggette alla procedura stabilita dal regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri.

La nuova direttiva in esame ribadisce che, nonostante gli obblighi derivanti dalla normativa vigente a livello comunitario e nazionale siano idonei ad assicurare una protezione di base, le sorgenti ad alta attività presentano ancora notevoli rischi per

la salute umana e per l'ambiente e devono pertanto essere sottoposte ad un controllo rigoroso dal momento in cui vengono fabbricate fino al momento in cui sono collocate in un impianto riconosciuto per lo stoccaggio a lungo termine o lo smaltimento.

Con riguardo alla prevenzione degli incidenti e dei danni da radiazioni, la direttiva esige che l'ubicazione di ogni sorgente ad alta attività sia conosciuta, registrata e verificata dal momento in cui la sorgente è fabbricata o importata nella Comunità fino al suo collocamento in un impianto riconosciuto per lo stoccaggio a lungo termine o lo smaltimento o l'esportazione dalla Comunità e che le modifiche apportate alla situazione di una sorgente ad alta attività, ad esempio alla sua ubicazione o al suo utilizzo, siano registrate e notificate.

In sostanza si prevede, con riguardo ai movimenti di sorgenti ad alta attività nella Comunità, che vengano armonizzati i controlli e le informazioni su tali sorgenti mediante l'applicazione di criteri minimi.

Inoltre, l'esistenza di sorgenti orfane come residuo di trascorse attività impone l'adozione di iniziative specifiche, quali la predisposizione di mezzi adeguati per il trattamento di tali sorgenti, la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni in materia, un sistema di ispezioni nonché la predisposizione di risorse finanziarie necessarie nell'ipotesi in cui il detentore non sia identificabile o, se identificato, risulti insolvente.

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PE-CONS 3697/2003 - C5-0629/2003 - 2001/0291(COD))

**Istituzione emittente:** Parlamento Europeo

**Pubblicazione:** reperibile su banca dati  
[http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search\\_lip.html](http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_lip.html)

**Entrata in vigore:** -

**Destinatari:** Stati membri

**Materia:** Ambiente - Inquinamento e perturbazioni ambientali - Imballaggi e rifiuti di imballaggio

### Sintesi

Il 7 dicembre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Tale proposta ha fissato nuovi tassi di valorizzazione e di riciclo più ambiziosi da raggiungere per il 30 giugno 2006 ed ha fissato obiettivi specifici di riciclo per materia: 60% per il vetro, 55% per la carta ed il cartone, 50% per i metalli e 20% per la plastica (soltanto riciclo meccanico e chimico).

La proposta ha segnalato la necessità di dare nuove definizioni del riciclo "materia prima" e del riciclo chimico ed ha fornito un'interpretazione della definizione d'imballaggio.

Con la risoluzione in esame il Parlamento Europeo ha accolto positivamente la proposta di modifica della direttiva 94/62 sugli imballaggi e rifiuti da imballaggi, presentata dalla Commissione UE lo scorso dicembre.

Come già evidenziato i nuovi obiettivi da raggiungersi entro il 2006 - contenuti nella proposta approvata- sono sostanzialmente più elevati rispetto agli obiettivi per l'anno 2001 della attuale Direttiva. Considerando le differenze in termini di costi e benefici per il riciclo dei diversi tipi di materiali, la proposta contiene inoltre obiettivi specifici per la plastica, i metalli, la carta e il vetro.

Il Parlamento Europeo ha inoltre introdotto ulteriori emendamenti alla direttiva, con particolare riferimento ai temi della prevenzione, del riutilizzo e della responsabilità del produttore.

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari del 21 novembre 2003

**Istituzione emittente:** Consiglio dell'Unione Europea

**Pubblicazione:** reperibile su banca dati  
[http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search\\_lip.html](http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_lip.html)

**Entrata in vigore:** -

**Destinatari:** Stati membri

**Materia:** Ambiente - Inquinamento e perturbazioni ambientali - Sicurezza nucleare e residui radioattivi

## Sintesi

La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

Tali norme sono state inoltre completate dalla direttiva 92/3/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa e dal regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri.

La responsabilità nazionale per quanto concerne la sicurezza degli impianti nucleari costituisce il principio fondamentale in base al quale la comunità internazionale ha elaborato la regolamentazione in materia di sicurezza nucleare, principio applicato dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare e dalle parti contraenti della stessa, compresa la Comunità europea dell'energia atomica

Così come nel corso del ciclo operativo di un impianto nucleare, pericoli di radiazioni ionizzanti possono insorgere anche in seguito a operazioni di disattivazione. Per contrastare i rischi di dispersione delle materie radioattive è necessario garantire la disattivazione sicura degli impianti nucleari, compresa la gestione a lungo termine dei residui radioattivi e del combustibile esaurito.

Per conseguire gli obiettivi comunitari in materia di radioprotezione sopra descritti, la proposta di direttiva in esame ritiene opportuno definire gli obblighi fondamentali e i principi generali in materia di sicurezza degli impianti nucleari.

Contro i pericoli delle radiazioni derivanti da impianti e scorie nucleari, la proposta di direttiva si propone di innalzare il livello di sicurezza in modo uniforme in tutta

Europa, poiché, malgrado una certa armonizzazione, ancora oggi le misure di sicurezza nucleare restano diverse da uno Stato membro all'altro.

Quindi, la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) propone delle regole comuni. Le misure di sicurezza riguarderanno la progettazione, la creazione, il funzionamento e la disattivazione delle centrali, nonché la gestione a lungo termine dei residui radioattivi e del combustibile esaurito. Dovranno mantenersi efficaci difese contro i rischi radiologici e la prevenzione degli incidenti. Gli Stati membri dovranno imporre alle imprese responsabili degli impianti nucleari di stabilire programmi di garanzia della qualità. Tali programmi verranno sottoposti alla verifica di un organismo di regolamentazione composto dai rappresentanti designati da ciascuno Stato.

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (10345/2/2003 - C5-0444/2003 - 2002/0185(COD) del 18 dicembre 2003

**Istituzione emittente:** Parlamento Europeo

**Pubblicazione:** reperibile su banca dati  
[http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search\\_lip.html](http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_lip.html)

**Entrata in vigore:** -

**Destinatari:** Commissione e Consiglio dell'Unione Europea

**Materia:** Ambiente – sviluppo sostenibile – energia - cogenerazione

### Sintesi

Con la risoluzione in esame il Parlamento Europeo ha espresso parere favorevole in merito alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia.

Il Parlamento UE aveva apportato, in seconda lettura, diversi emendamenti al provvedimento che sono stati accettati dalla Commissione.

La proposta in oggetto mira ad accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo della cogenerazione di calore ed energia elettrica (o meccanica), in particolare assicurando nuovo impulso, nel breve termine, agli impianti di cogenerazione esistenti e promuovendo l'installazione di nuove centrali e creando, nel lungo termine, le infrastrutture necessarie per rendere la cogenerazione uno strumento fondamentale dello sviluppo sostenibile.

## **Normativa comunitaria**

**Tipo di atto e data:** Conclusioni del consiglio del 22 dicembre 2003 sul riesame della politica ambientale del 2003 (2004/C 8/04)

**Istituzione emittente:** Consiglio dell'Unione Europea

**Pubblicazione:** GUCE C8 del 13.1.2004

**Entrata in vigore:** -

**Destinatari:** Parlamento Europeo e Commissione dell'Unione Europea

**Materia:** Ambiente - informazione

### **Sintesi**

Il Consiglio dell'Unione Europea, riconoscendo l'interesse per una relazione annuale sull'ambiente, ha tenuto conto della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul riesame della politica ambientale del 2003, alla luce del nuovo contesto politico della politica ambientale dell'UE dopo l'adozione, nel 2001, della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (SSS), e con il documento in esame ha ritenuto che tale riesame costituisca uno strumento chiave per il controllo e la valutazione dell'attuazione del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e che debba inoltre fornire un contributo al Consiglio europeo di primavera e al riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile.

Il Consiglio ha preso atto con grande preoccupazione delle indicazioni contenute nel riesame della politica ambientale secondo cui non si è osservata un'inversione delle tendenze negative registrate dal 2001, in particolare in settori quali il cambiamento climatico, l'energia, i trasporti e la biodiversità, e che sono necessarie ulteriori misure a livello nazionale e dell'UE per raggiungere gli obiettivi fondamentali di sviluppo sostenibile.

Nel documento viene riconfermata la necessità di rafforzare la dimensione ambientale del processo di Lisbona per realizzare un rinnovamento economico, sociale e ambientale e viene sottolineata la necessità di chiarire ulteriormente, tra l'altro nell'ambito del riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile del 2004, l'interazione tra la strategia di Lisbona e la strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile.

Tra i propositi assunti figura quello di attuare attivamente il processo di Cardiff e il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, al fine di meglio integrare le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nel più vasto quadro delle politiche comunitarie e di promuovere le sinergie tra i rispettivi pilastri dello sviluppo sostenibile.

## **Procedure di infrazione alla normativa comunitaria**

**Istituzione emittente:** Commissione dell'Unione Europea

**Tipo di atto e data:** contestazione davanti alla Corte di Giustizia

**Pubblicazione:**

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/droit\\_com/infractions](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/infractions)

**Destinatari:** Italia, Belgio, Grecia, Portogallo, Paesi Bassi, Germania, Lussemburgo, Austria e Spagna

**Termine per l'attuazione:** -

**Materia:** Ambiente - incenerimento dei rifiuti - qualità dell'aria ambiente -

### **Sintesi**

La Commissione europea ha deciso di intraprendere una vasta azione legale per assicurare il rispetto da parte degli Stati membri della normativa comunitaria per il miglioramento della qualità dell'aria nell'Unione europea. I paesi interessati sono Belgio, Italia, Grecia, Portogallo, Paesi Bassi, Germania, Lussemburgo, Austria e Spagna.

Le procedure di infrazione riguardano 7 diversi atti normativi comunitari in materia di qualità dell'aria, tutti diretti a prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute pubblica e sull'ambiente, e sono motivate essenzialmente dalla mancata adozione da parte degli Stati membri delle relative disposizioni nazionali di attuazione entro i termini prescritti.

La normativa comunitaria non attuata entro i termini concerne l'incenerimento dei rifiuti, i valori limite di qualità dell'aria per il benzene ed il monossido di carbonio, i limiti nazionali di emissione per anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca e i grandi impianti di combustione. La Commissione ha inoltre deciso di procedere nei confronti di alcuni Stati membri per assicurare il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa comunitaria in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento per la protezione dello strato di ozono.

Per quanto riguarda l'Italia le prime tre contestazioni della Commissione riguardano la mancata attuazione di tre direttive, cioè la 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti, la 2001/81/CE recante i limiti nazionali di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi d'azoto, i composti organici volatili e l'ammoniaca; la 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione. Le altre due riguardano invece la violazione del regolamento CE n. 2037/2000, per aver l'Italia consentito l'uso degli idroclorofluorocarburi nei dispositivi antincendio a livelli superiori ai limiti fissati dal provvedimento, e la violazione della direttiva 96/62/CE

sulla qualità dell'aria, per incompleta trasmissione delle dovute informazioni relative alla situazione nazionale all'Unione Europea.

**Direttiva 2000/76/CE, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti:** il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali è scaduto il 28 dicembre 2002. Belgio, Italia, Grecia e Portogallo non hanno ancora adottato le relative disposizioni nazionali di attuazione, motivo per il quale la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

**Valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente:** il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali è scaduto il 13 dicembre 2002. Paesi Bassi e Grecia non hanno ancora adottato le relative disposizioni nazionali di attuazione. La Commissione ha pertanto deciso di deferire entrambi gli Stati membri alla Corte di giustizia.

**Direttiva quadro in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente:** gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione informazioni e relazioni specifiche entro termini ben precisi e devono inoltre comunicare annualmente alla Commissione l'elenco delle zone e degli agglomerati interessati dall'inquinamento atmosferico. Le informazioni devono essere trasmesse in formato standardizzato. Per il 2001, il termine per la comunicazione alla Commissione delle informazioni è scaduto il 30 settembre 2002. L'Italia ha comunicato tali informazioni soltanto per alcune regioni e non per l'intero territorio nazionale. La Commissione ha pertanto deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia.

**Limiti nazionali di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi d'azoto, i composti organici volatili e l'ammoniaca:** nel 2001, l'Unione europea ha adottato una direttiva (la 2001/81/CE) volta a ridurre l'inquinamento atmosferico mediante la fissazione di limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, da rispettare entro il 2010. Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali è scaduto il 27 novembre 2002. Paesi Bassi, Germania, Italia e Grecia non hanno ancora adottato le disposizioni nazionali di attuazione e pertanto la Commissione ha deciso di deferire tali Stati membri alla Corte di giustizia.

**Grandi impianti di combustione:** il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali è scaduto il 27 novembre 2002. Belgio (Fiandre), Paesi Bassi, Austria, Italia, Grecia e Spagna non hanno ancora adottato le necessarie disposizioni nazionali di attuazione, e pertanto la Commissione ha deciso di deferire questi Stati membri alla Corte di giustizia.

#### **Protezione dello strato di ozono:**

Il regolamento CE 2000/2037 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono mira a contenere, in vista della graduale eliminazione, l'uso di alcune sostanze chimiche che danneggiano l'ozono stratosferico, ossia lo "scudo" che protegge la terra dalle radiazioni solari nocive. Il regolamento impone agli Stati membri di fornire informazioni sulle misure adottate per promuovere il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione di sostanze controllate quali i clorofluorocarburi, gli idroclorofluorocarburi, gli halon e il bromuro di metile. La Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per aver consentito l'uso degli

idroclofluorocarburi nei dispositivi antincendio a livelli superiori ai limiti fissati dal regolamento o senza rispettare le condizioni ivi previste.

Per statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale, consultare il seguente sito web:

**[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/droit\\_com/infractions](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/infractions)**

## Giurisprudenza comunitaria

**Istituzione emittente:** Corte di Giustizia dell'U.E.

**Tipo di atto e data:** sentenza 13 gennaio 2004 (in procedimento C-453/00)

**Pubblicazione:** il testo delle sentenze della Corte, del Tribunale e delle conclusioni degli avvocati generali è tratto dal sito <http://curia.eu.int/it/content/juris/index.htm> e può essere successivamente modificato; il loro testo definitivo è pubblicato nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado".

**Destinatari:** College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)

**Termine per l'attuazione:** -

**Materia:** Giustizia e affari interni; Interpretazione del diritto comunitario – sentenze amministrative nazionali - riesame

### SINTESI

La Corte di Giustizia ha stabilito, con la sentenza in commento, che, anche quando una pronuncia amministrativa sia divenuta definitiva ma confligga con una successiva interpretazione della norma da parte della Corte stessa, è necessario procedere al suo riesame, purché il diritto interno lo preveda.

Il punto di partenza del ragionamento della Corte è il principio secondo cui una giurisprudenza successiva ad una decisione amministrativa definitiva non può di per sé incidere sul carattere definitivo della stessa, per il principio di certezza del diritto, principio generale riconosciuto dal diritto comunitario.

Ne consegue che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che abbia acquistato tale carattere definitivo.

Tuttavia, ribadisce la Corte, un organo amministrativo ha sempre il potere di ritornare su una decisione amministrativa definitiva, nel rispetto dei diritti di terzi, qualora il diritto nazionale gli riconosca la possibilità di un riesame.

L'interpretazione di una norma di diritto comunitario ne chiarisce significato e portata sin dal momento della sua entrata in vigore e, quindi, la disposizione deve essere applicata da un organo amministrativo nell'ambito delle sue competenze anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima del momento in cui è intervenuta la sentenza dell'organo di giustizia comunitario.

In tali circostanze l'organo amministrativo interessato è tenuto, in applicazione del principio di cooperazione derivante dall'articolo 10 del Trattato CE, a riesaminare la decisione al fine di tener conto dell'interpretazione della disposizione pertinente di diritto comunitario nel frattempo accolta dalla Corte.

Le condizioni necessarie per tale riesame sono:

- che il giudice disponga, secondo il diritto nazionale, del potere di ritornare sulla decisione;
- che la decisione amministrativa sia divenuta definitiva e non sia possibile più alcun ricorso giurisdizionale;
- che la sentenza sia fondata su un'interpretazione del diritto comunitario poi rivelatasi errata alla luce della successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, senza che la stessa fosse stata sentita in via pregiudiziale come invece previsto;
- che l'interessato si sia rivolto al giudice amministrativo immediatamente dopo essere stato informato di tale giurisprudenza.

## **Normativa comunitaria**

**Tipo di atto e data:** Proposta di direttiva per ridurre gli intralci burocratici che soffocano la competitività europea (Com 2004 2 final) del 13 gennaio 2004

**Istituzione emittente:** Commissione dell'Unione Europea

**Pubblicazione:** reperibile su banca dati  
[http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search\\_lip.html](http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_lip.html)

**Entrata in vigore:** -

**Destinatari:** Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea

**Materia:** Concorrenza- tutela- servizi pubblici

### **Sintesi**

Con il documento in esame la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva per creare un mercato interno vero e proprio dei servizi. Gli Stati membri sono stati invitati a ridurre gli oneri amministrativi e gli eccessivi intralci burocratici che possono attualmente impedire alle imprese di offrire i propri servizi a livello transfrontaliero o di aprire sedi in altri Stati membri.

Alcune delle restrizioni nazionali si sono rivelate arcaiche, eccessivamente onerose e contrarie alla legislazione europea, e devono quindi essere eliminate. La proposta di direttiva comporterà per gli Stati membri la valutazione e l'ammmodernamento in comune dei rispettivi regimi normativi, in modo da ottenere uno spirito di cooperazione e di fiducia reciproca.

I servizi contemplati dalla proposta rappresentano circa il 50% di tutta l'attività economica nell'UE. Molte piccole e medie imprese (PMI) sono attualmente disincentivate in merito ad un'espansione transfrontaliera. La proposta di direttiva mira ad aumentare le possibilità di scelta, a migliorare la qualità e a ridurre i prezzi promuovendo l'attività economica transfrontaliera e stimolando la concorrenza, tanto per i consumatori quanto per le imprese che utilizzano servizi.

Essa tende inoltre a stimolare l'innovazione nel settore che, a livello dell'UE, è il maggiore creatore di posti di lavoro. L'effetto sull'economia nel suo complesso sarà quello di migliorare la competitività e di creare posti di lavoro di elevata qualità. La proposta sarà ora presentata per l'adozione al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri dell'UE.

La proposta di direttiva fissa un quadro giuridico generale a favore di un'ampia gamma di servizi, tenendo nel contempo conto delle caratteristiche particolari delle singole attività e professioni del settore.

Essa riguarda tutti i servizi forniti ai consumatori e alle imprese, ad eccezione dei servizi prestati direttamente dalle autorità pubbliche a titolo gratuito per adempiere ai loro obblighi sociali, culturali, educativi o giuridici e dei servizi già contemplati da legislazioni comunitarie specifiche, (come ad esempio servizi finanziari, telecomunicazioni e trasporti). Essa include quindi un'estesa gamma di attività, quali ad esempio: commercio e distribuzione (in particolare commercio al dettaglio), costruzioni, servizi ricreativi, ad esempio agenzie di viaggi e operatori turistici, servizi tecnologici di informazione, pubblicità, noleggio di vetture, agenzie di collocamento, servizi di sicurezza, servizi audiovisivi e servizi medico-sanitari. Essa include inoltre i servizi forniti nell'ambito di professioni regolamentate (quali, ad esempio medicina e consulenza legale e fiscale che limitano l'accesso alle persone con qualifiche professionali specifiche) fatta salva, peraltro, l'applicazione delle esistenti disposizioni in merito.

Tra gli obiettivi dichiarati della proposta possono essere citati:

- creare crescita e posti di lavoro e stimolare la competitività;
- rendere più agevole la costituzione di un'impresa di servizi in un altro Stato membro (ad esempio, gli Stati membri non potranno più condizionare l'accesso o l'esercizio di un'attività dei servizi a requisiti discriminatori basati, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità oppure, per le imprese, sull'ubicazione della sede sociale);

La proposta mira a ridurre le eccessive richieste di documentazione, limitando il numero di documenti necessari e attivando procedure elettroniche. Essa tende a garantire che le imprese possano ottenere tutte le informazioni necessarie e completare tutte le formalità attraverso un unico punto di contatto, invece di dover trattare con una moltitudine di autorità diverse, e che le autorità nazionali debbano rispondere alle richieste o alle domande di autorizzazione nel più breve tempo possibile.

La proposta di direttiva si prefigge inoltre di identificare e di eliminare altre restrizioni allo stabilimento di imprese, ove la Commissione abbia seri dubbi quanto alla loro compatibilità con la legislazione europea. (si possono citare, ad esempio, i contingenti o altre restrizioni al numero di società cui è consentito operare).

Un altro obiettivo importante è quello di rendere più agevole la fornitura di servizi transfrontalieri:

- 1) La proposta di direttiva si prefigge di applicare nella pratica il principio del paese d'origine, secondo il quale una volta che un fornitore di servizi operi legittimamente in uno Stato membro, egli può commercializzare i propri servizi in altri Stati membri senza dover soddisfare ulteriori norme negli Stati membri "ospitanti".
- 2) La proposta di direttiva mira a far sì che le autorità nazionali procedano a scambi di informazioni ed operino in più stretta collaborazione, evitando in tal modo gli attuali doppioni di regolamenti e controlli nazionali con un sistema di gran lunga più coerente e favorevole alle imprese. Questo nuovo approccio potrà contribuire a rendere il principio del paese d'origine operativo, in

particolare rendendo gli Stati membri più consapevoli che i fornitori di servizi di altri Stati membri sono adeguatamente controllati nel loro paese d'origine.

- 3) La proposta si prefigge di fissare alcune norme comuni di base applicabili in tutta l'UE, al fine di migliorare la fiducia nei servizi transfrontalieri. In particolare sarà indispensabile un'adeguata assicurazione di indennità professionale per i servizi che comportano rischi particolari. La proposta di direttiva tiene conto della natura specifica di talune attività di servizi, in particolare delle professioni regolamentate, che richiedono l'osservanza di talune deontologie professionali.

Ad esempio, essa elimina divieti obsoleti e sproporzionati in materia di pubblicità di tali professioni, nel contempo fissando per tale pubblicità il rispetto di talune norme e limiti e facendo appello alle associazioni di categoria per elaborare codici di comportamento europei.

Particolare attenzione viene infine dedicata ai diritti degli utenti di servizi: i consumatori e gli utenti industriali di servizi hanno il diritto, nell'ambito del mercato interno, di utilizzare i servizi offerti in uno Stato membro diverso dal proprio. La proposta di direttiva mira quindi a chiarire che tali diritti vietano allo Stato membro di imporre restrizioni, quali la richiesta di autorizzazione per utilizzare servizi di altri Stati membri, nonché norme fiscali discriminatorie che rendono più onerosi i servizi di altri paesi dell'UE.

La proposta di direttiva si prefigge inoltre di chiarire i diritti dei pazienti fissando, sulla base della giurisdizione della Corte di giustizia europea, le condizioni secondo le quali i regimi nazionali di previdenza sociali devono rimborsare i costi sostenuti per cure mediche ricevute in altri Stati membri.

## Giurisprudenza comunitaria

**Istituzione emittente:** Corte di Giustizia dell'U.E. (Quinta Sezione)

**Tipo di atto e data:** sentenza 7 gennaio 2004 (in procedimento C-201/02)

**Pubblicazione:** il testo delle sentenze della Corte, del Tribunale e delle conclusioni degli avvocati generali è tratto dal sito <http://curia.eu.int/it/content/juris/index.htm> e può essere successivamente modificato; il loro testo definitivo è pubblicato nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado".

**Destinatari:** Tribunale di secondo grado di Inghilterra e Galles per questioni di diritto amministrativo

**Termine per l'attuazione:** -

**Materia:** Ambiente – attività estrattiva – valutazione di impatto ambientale -

### SINTESI

Con la sentenza in esame la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ribadito che lo sfruttamento di una cava va sottoposto alla valutazione di impatto ambientale (VIA), conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 85/337/Cee e che le autorità competenti hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari per rimediare all'eventuale omissione di tale valutazione.

Il caso concreto sottoposto all'esame della Corte riguardava una vecchia concessione mineraria rilasciata nel 1947 per lo sfruttamento di una cava rimasta inattiva per diversi anni. Un privato aveva successivamente acquistato un'abitazione (nel 1984) vicino alla cava e nel 1991 erano ripresi i lavori di escavazione, con nuove prescrizioni, ma senza che fosse mai stata formalmente adottata una dichiarazione formale in materia ambientale.

La Corte europea veniva adita in via pregiudiziale interpretativa per conoscere delle seguenti questioni:

- 1) se l'approvazione di un nuovo regime di condizioni per una concessione esistente rilasciata con una vecchia concessione mineraria costituisca un'autorizzazione ai fini della direttiva 85/337/Cee sulla VIA;
- 2) se i singoli possano far valere la mancata richiesta della valutazione dell'impatto ambientale da parte dello Stato;
- 3) se allo Stato membro incomba comunque un obbligo permanente di rimediare alla sua mancata richiesta della valutazione dell'impatto ambientale e, in tal caso, in che modo.

Sul primo punto la Corte di Giustizia ha ritenuto che le decisioni adottate dalle autorità competenti, che abbiano l'effetto di consentire la ripresa di un'attività di estrazione, costituiscono un'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale direttiva, per cui le autorità competenti hanno l'obbligo di effettuare, qualora occorra, una valutazione dell'impatto ambientale di tale attività.

La Corte ha inoltre ribadito che decisioni come quella di determinazione di nuove condizioni e quella di approvazione dei punti oggetto delle nuove condizioni per lo sfruttamento della cava costituiscono, nell'insieme, una nuova «autorizzazione» ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, letto in combinato disposto con l'art. 1, n. 2, della stessa e, pertanto, la valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata prima del rilascio dell'autorizzazione.

Qualora il diritto nazionale preveda che la procedura di autorizzazione si articoli in più fasi, consistenti l'una in una decisione principale e l'altra in una decisione di attuazione che deve rispettare i parametri stabiliti dalla prima, gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente devono essere individuati e valutati nella procedura relativa alla decisione principale. Solo qualora i detti effetti fossero individuabili unicamente nella procedura relativa alla decisione di attuazione, la valutazione dovrebbe essere effettuata durante tale procedura.

Con riguardo alla seconda questione, cioè se, in circostanze analoghe a quelle della causa principale, un singolo possa, ove sia necessario, far valere l'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, letto in combinato disposto con gli artt. 1, n. 2, e 4, n. 2, della stessa, la Corte ha, innanzitutto, affermato che il principio della certezza del diritto osta a che le direttive possano creare obblighi a carico dei singoli: nei confronti di questi ultimi, le disposizioni di una direttiva possono generare solo diritti, di conseguenza, un singolo non può far valere una direttiva nei confronti di uno Stato membro, qualora si tratti di un obbligo pubblico direttamente connesso all'attuazione di un altro obbligo che incombe ad un terzo, ai sensi di tale direttiva.

Per contro, mere ripercussioni negative sui diritti di terzi, anche se certe, non giustificano che si rifiuti ad un singolo di far valere le disposizioni di una direttiva nei confronti dello Stato membro interessato.

Alla luce di ciò la Corte ha risolto la questione nel senso che, in circostanze analoghe a quelle della causa principale, un singolo può, ove sia necessario, far valere l'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, letto in combinato disposto con gli artt. 1, n. 2, e 4, n. 2, della stessa.

Con riguardo alla terza questione, infine, la Corte l'ha risolta nel senso che, in forza dell'art. 10 del Trattato CE, le autorità competenti hanno l'obbligo di adottare, nell'ambito delle loro attribuzioni, tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare alla mancata valutazione dell'impatto ambientale di un progetto ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337.

Le modalità processuali applicabili in tale contesto rientrano nell'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro in forza del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile

l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

A tale proposito la Corte ha ribadito che spetta al giudice nazionale accertare se il diritto interno preveda la possibilità di revocare o di sospendere un'autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre il detto progetto ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 85/337, o, in alternativa, nel caso in cui il singolo vi acconsenta, la possibilità per quest'ultimo di pretendere il risarcimento del danno subito.

## **Normativa comunitaria**

**Istituzione emittente:** Commissione

**Tipo di atto e data:** Reg. (CE) 2151/2003 del 16 dicembre 2003, Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2195/2002 del parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).

**Pubblicazione:** in G.U.U.E. 17 dicembre 2003, n. L329

**Entrata in vigore:** 20 dicembre 2003

**Destinatari:** tutti i soggetti giuridici dell'ordinamento interno degli Stati membri

**Materia:** mercato interno - concorrenza - appalti

### **SINTESI**

Il regolamento (CE) n. 2195/2002 ha istituito un sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per descrivere l'oggetto dei loro appalti (c. d. vocabolario comune per gli appalti pubblici, di seguito CPV).(2)

La Commissione ha verificato che l'evoluzione del mercato e delle esigenze degli utenti ha reso necessario adeguare o modificare la struttura e i codici del CPV, per tenere conto di esigenze specifiche espresse dagli Stati membri e dagli utenti del CPV stesso, nonché per correggere errori di fatto rilevati nelle diverse versioni linguistiche per inserire adeguamenti tecnici e migliorie di cui era stata rilevata la necessità nel corso del processo legislativo che ha portato all'adozione del regolamento (CE) n. 2195/2002.

## **Normativa comunitaria**

**Istituzione emittente:** Parlamento europeo e Consiglio

**Tipo di atto e data:** Direttiva relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e Direttiva che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali

**Pubblicazione:** in attesa di pubblicazione

**Entrata in vigore:** il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

**Destinatari:** gli Stati membri

**Materia:** tutela della concorrenza - appalti

### **SINTESI**

Il parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato (rispettivamente il 29 gennaio 2004 e il 2 febbraio 2004) mediante procedura scritta, in conformità con il testo comune concordato dal Comitato di conciliazione, la direttiva relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (**direttiva "classica"**), e la direttiva che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (**direttiva "settori di pubblica utilità"**).

Le due direttive semplificano e modernizzano la normativa comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e di servizi e sono basate essenzialmente sul principio dell'offerta economica più vantaggiosa e mirano ad assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nell'aggiudicazione di tali appalti in tutti gli Stati membri. Nel preambolo delle direttive viene trattata anche la questione relativa all'ammissibilità, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, di criteri per l'aggiudicazione ulteriori rispetto al prezzo e alle caratteristiche tecniche: tali criteri sono ammessi nei limiti e con i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale ha stabilito che un tale criterio d'aggiudicazione deve essere formulato in maniera sufficientemente chiara da rispondere ai principi di parità di trattamento e di trasparenza dei procedimenti d'aggiudicazione dei pubblici appalti (si veda in questa rassegna la scheda relativa alla sentenza della Corte di Giustizia 4/12/2003 in procedimento C-448/01).

Le disposizioni principali riguardano le soglie che determinano l'applicazione delle direttive: per i lavori si passa da 5 milioni di euro a 6,2 milioni di euro, mentre per i le forniture si passa da 200.000 euro a 249.000 euro.

Altre disposizioni innovative riguardano l'informazione sugli inviti a presentare offerte, i criteri di selezione e di aggiudicazione, le procedure, l'esclusione degli offerenti condannati per riciclaggio di denaro, attività criminali o azioni a danno degli interessi finanziari dell'UE.

E' inoltre espressamente ribadito l'obbligo di applicare le norme dei trattati anche quando il valori dei contratti stipulati dagli enti pubblici siano inferiori alle "soglie" indicate per l'applicazione delle direttive comunitarie sugli appalti.

E' prevista la possibilità di presentare offerte via Internet, incoraggiando l'utilizzo della firma elettronica (che sarà obbligatorio esclusivamente negli Stati attrezzati all'utilizzo).

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive entro 21 mesi dall'entrata in vigore.

## Giurisprudenza comunitaria

**Autorità giudiziaria emittente:** Corte di giustizia dell'U.E.

**Tipo di atto e data:** sentenza 4 dicembre 2003 sul procedimento C 448/01

**Pubblicazione:** il testo delle sentenze della Corte, del Tribunale e delle conclusioni degli avvocati generali è tratto dal sito <http://curia.eu.int/it/content/juris/index.htm> e può essere successivamente modificato; il loro testo definitivo è pubblicato nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado"; estratto da GUUE 24 gennaio 2004, n. C21/5.

**Procedura:** pronuncia in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 Trattato CE

**Norme di riferimento:** Direttiva 93/36/CE

**Materia:** appalti pubblici di forniture

### SINTESI \*

***Direttiva 93/36/CE — Appalti pubblici di forniture — Nozione di offerta economicamente più vantaggiosa — Criterio d'aggiudicazione che privilegia l'elettricità ottenuta da fonti di energia rinnovabili — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici — Decisioni illegittime — Possibilità di annullamento solo in caso di influenza decisiva sull'esito della procedura d'aggiudicazione — Illegittimità di un criterio d'aggiudicazione — Obbligo di revoca della gara d'appalto*** (2004/C 21/09)

Nel procedimento C-448/01, è stata posta la domanda di pronuncia pregiudiziale, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesvergabeamt (Austria), per l'interpretazione dell'art. 26 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, nonché degli articoli 1 e 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

La Corte (Sesta Sezione), stabilito quanto segue:

- 1) *La normativa comunitaria in materia di appalti pubblici non osta a che un'amministrazione aggiudicatrice adotti, nell'ambito della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per assegnare un appalto di fornitura di elettricità, un criterio d'aggiudicazione che impone la fornitura di elettricità ottenuta da fonti di energia rinnovabili, collegato ad un coefficiente*

*del 45 %, essendo al riguardo priva di pertinenza la circostanza che il detto criterio non consente necessariamente di pervenire all'obiettivo perseguito.*

*Per contro, la detta normativa osta ad un siffatto criterio nei limiti in cui:*

- esso non è accompagnato da requisiti che consentano un effettivo controllo dell'esattezza delle informazioni contenute nelle offerte,*
- impone agli offerenti che essi indichino il quantitativo di elettricità prodotta utilizzando fonti di energia rinnovabili che saranno in grado di fornire ad una clientela non definita e attribuisce il punteggio massimo all'offerente che indichi il quantitativo più elevato, precisando che verrà presa in considerazione solo la parte eccedente il consumo prevedibile nell'ambito del bando di gara.*

*È compito del giudice nazionale di verificare se, nonostante che l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stabilito una data determinata di fornitura, il criterio d'aggiudicazione sia stato formulato in maniera sufficientemente chiara da rispondere ai principi di parità di trattamento e di trasparenza dei procedimenti d'aggiudicazione dei pubblici appalti.*

- 2) La normativa comunitaria in materia di appalti pubblici impone all'amministrazione aggiudicatrice di revocare la gara d'appalto allorché, nell'ambito del procedimento di ricorso di cui all'art. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, una decisione riguardante uno dei criteri d'aggiudicazione da essa fissati si riveli illegittima e sia annullata dall'organo competente per i ricorsi.

(1) GU C 84 del 6.4.2002.

\* Tratta da Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 21/5 del 24 gennaio 2004

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Libro bianco – Spazio: una nuova frontiera europea per un'Unione in espansione - Piano di azione per attuare una politica spaziale europea dell'11 novembre 2003{SEC(2003)1249}

**Istituzione emittente:** Commissione dell'Unione Europea

**Pubblicazione:** -

**Entrata in vigore:** -

**Destinatari:** Stati membri, Agenzia spaziale europea (European Space Agency - ESA),

**Materia:** ricerca e innovazione; politica spaziale; politica comunitaria di ricerca ; scienze spaziali; utilizzazione dello spazio

## Sintesi

Il Libro bianco in oggetto segue le ampie consultazioni avviate dal Libro verde sulle opzioni per le attività europee nello spazio del gennaio 2003, ed è destinato all'Agenzia spaziale europea (European Space Agency - ESA), agli Stati membri dell'UE con le loro agenzie spaziali nazionali, ai centri di ricerca e all'industria spaziale.

Il presente Libro bianco è un invito rivolto a questi partner, compresa l'industria spaziale, a mobilitarsi con riferimento a nuove mete e a raccogliere nuove sfide nel settore delle attività europee nello spazio.

La Commissione propone in questo Libro bianco di sviluppare ed **attuare una politica spaziale europea ampliata** per sostenere il conseguimento delle finalità politiche dell'Unione europea, nella convinzione che le tecnologie spaziali possono apportare un sostegno essenziale alle politiche ed agli obiettivi dell'Unione, vale a dire:

- crescita economica, creazione di posti di lavoro, competitività industriale
- successo dell'ampliamento dell'Unione
- sviluppo sostenibile
- migliore sicurezza e difesa per tutti
- lotta contro la povertà e aiuto allo sviluppo

Il Libro bianco contiene un Piano di azione ("Programma spaziale europeo") e un elenco di azioni raccomandate per attuare la politica spaziale europea.

In particolare, per quanto riguarda il **programma spaziale europeo pluriennale**, esso costituirà il meccanismo per determinare le priorità, fissare gli obiettivi, assegnare ruoli e responsabilità e inquadrare i bilanci annuali.

Nel documento si sottolinea che l'Europa possiede già molte capacità necessarie per sviluppare i servizi e le applicazioni a sostegno delle politiche UE avendo realizzato sistemi meteorologici e di comunicazione operativi e adottato un ambizioso programma in materia di navigazione via satellite, sincronizzazione e posizionamento (GALILEO).

Nel gennaio 2004 essa presenterà il suo piano di attuazione di un sistema di osservazione della Terra e di monitoraggio globale (Global Monitoring for the Environment and Security: GMES). Si tratta, dunque, di sviluppare ed ampliare queste potenzialità.

Il Libro bianco evidenzia, infine, che l'attuazione di una politica spaziale europea avverrà in due fasi: la prima (2004-2007) consisterà nell'attuare le attività contemplate dal recente accordo quadro tra la Comunità europea e l'ESA; la seconda (dal 2007 in poi) inizierà dopo l'entrata in vigore del trattato costituzionale europeo dove lo spazio si configurerà come una competenza condivisa tra l'Unione e i suoi Stati membri.

## Normativa comunitaria

**Tipo di atto e data:** Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ennesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) COM/2004/0014 def. del 12 gennaio 2004

**Istituzione emittente:** Commissione dell'Unione Europea

**Pubblicazione:** -

**Entrata in vigore:** -

**Destinatari:** Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea

**Materia:** salute pubblica; protezione dei lavoratori - sanità del lavoro; sicurezza del lavoro; prevenzione degli infortuni; disturbo elettromagnetico; politica sanitaria

### Sintesi

La Commissione europea ha espresso lo scorso 12 gennaio il proprio parere favorevole sulla posizione comune adottata dal Consiglio Ue il 17 dicembre 2003 in merito alla nuova proposta di direttiva a tutela dei lavoratori (Com. 2004.14.def), esprimendo tuttavia le proprie perplessità sulle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria contenute nell'articolo 8 dello schema di provvedimento.

Tali disposizioni a parere della Commissione sono insufficienti sotto il profilo dell'accertamento clinico della salute dei lavoratori in caso di sovraesposizione ai campi ed alle onde elettromagnetiche.